



Città di Santa Maria Capua Vetere

(Provincia di Caserta)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 36 del 10.07.2025

Oggetto: Approvazione "Regolamento per la Toponomastica e la numerazione civica".

L'anno duemila venticinque il giorno 10 del mese di luglio alle ore 18:11 presso la Casa Comunale sita in Via Albana (Palazzo Lucarelli) sala delle adunanze comunali del Comune di Santa Maria Capua Vetere, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, in seduta straordinaria in 1ª convocazione.

Al momento del presente provvedimento, risultano presenti ed assenti i sottonotati componenti.

n.	cognome e nome	presente	assente	n.	cognome e nome	presente	assente
	Mirra Antonio (Sindaco)	X					
1	Aveta Raffaele	X		13	Fumante Davide	X	
2	Buscetto Daniela	X		14	Graziano Rosario		X
3	Capitelli Gerardo	X		15	Maffei Alessandro	X	
4	Casino Giuseppe		X	16	Masciandaro Roberta	X	
5	Ciarmiello Pasquale	X		17	Mastroianni Salvatore	X	
6	Cipullo Pasquale	X		18	Napolitano Giuseppe	X	
7	Crisileo Italo	X		19	Pardi Merola Luigi	X	
8	De Lucia Fabio	X		20	Petrella Francesco	X	
9	Di Monaco Gaetano	X		21	Sepolvere Anna	X	
10	Di Monaco Giuseppe	X		22	Talento Danilo	X	
11	Di Rienzo Enrico	X		23	Valiante Martino	X	
12	Feola Danilo	X		24	Volpe Giovanna		X

Partecipa il Segretario Generale del Comune dott.ssa Mariaemilia Lista.

CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Presidente porre in discussione il sesto punto (già undicesimo punto prima dell'inversione dell'o.d.g.) avente ad oggetto: Approvazione "Regolamento per la Toponomastica e la numerazione civica".

Sentito il Presidente del Consiglio Comunale cedere la parola al Sindaco quale relatore sul punto in questione.

Sentito l'intervento del Sindaco, che sarà riportato nel verbale di seduta, nel quale lo stesso afferma che la proposta di deliberazione inerisce al Regolamento per la Toponomastica e la numerazione civica.

Sentito l'intervento del Consigliere Mastroianni, che sarà riportato nel verbale di seduta, nel quale lo stesso afferma che i componenti della 1^a Commissione consiliare hanno espresso parere favorevole ad eccezione del Consigliere Crisileo che si è astenuto.

Sentito l'intervento del Consigliere Aveta, che sarà riportato nel verbale di seduta, nel quale lo stesso richiama il disposto della Circolare della Prefettura di Caserta di marzo 2023 citata nell'atto.

Evidenzia che alcune intitolazioni non sono state evase e sottolinea l'importanza della previsione del cambio del numero civico nel centro storico laddove si prevede che lo stesso sia sostituito con altro di uguale materiale.

Afferma che occorre conservare e preservare il centro storico, anche evitando che i portoni lignei siano sostituiti da quelli in ferro.

Sentito l'intervento del Sindaco, che sarà riportato nel verbale di seduta, nel quale lo stesso afferma che considera l'intervento del Consigliere Aveta come raccomandazione per il PUA del centro storico.

Sottolinea che il riferimento alla Circolare della Prefettura di Caserta non è casuale in quanto la Prefettura di Caserta fa raccomandazioni incisive rispetto al cambio dei nomi delle strade al fine di evitare eventuali disagi ai cittadini.

Sentito l'intervento del Consigliere Talento, che sarà riportato nel verbale di seduta, nel quale lo stesso evidenzia che all'art.2 del regolamento sono citate anche le calle tipiche della toponomastica di Venezia e non anche di quella di S. Maria Capua Vetere.

Sentito l'intervento del Segretario Generale, che sarà riportato nel verbale di seduta, nel quale lo stesso sottolinea che all'art.2 del regolamento viene data una definizione generale di area di circolazione che, pertanto, comprende anche le calle.

Sentito l'intervento del Consigliere Aveta, che sarà riportato nel verbale di seduta, nel quale lo stesso afferma di essere favorevole all'approvazione del regolamento, con la precisazione che l'art.8 del regolamento non venga utilizzato restrittivamente perché è comunque prevista l'autorizzazione del Prefetto di Caserta. Sottolinea, inoltre, di valutare la possibilità di intitolare spazi che non hanno identità.

Considerato che non vi sono altre richieste di intervento e dichiarazioni di voto sull'argomento;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del Settore competente ai sensi del D.lgs. 267/2000;

Sentito il Presidente porre in votazione la proposta di deliberazione che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

Con votazione per appello nominale con il seguente esito: Consiglieri presenti 22, assenti 3 (Casino, Graziano, Volpe), votanti e favorevoli 22

DELIBERA

di approvare, come approva, l'allegata proposta di deliberazione.

Successivamente, con votazione per alzata di mano dall'analogo esito: Consiglieri presenti 22, assenti 3 (Casino, Graziano, Volpe), votanti e favorevoli 22

DELIBERA

di dotare il presente atto della immediata eseguibilità.



Città di Santa Maria Capua Vetere

Provincia di Caserta

Proposta di Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA”

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Ritenuto che i procedimenti di denominazione delle aree di circolazione e dell'indicazione della numerazione civica degli edifici e delle abitazioni presenti nel territorio comunale debbano essere opportunamente disciplinati attraverso un apposito regolamento;

Visti e richiamati:

- gli artt. 9 e 10 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante “*Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente*”;
- il capo VII (Adempimenti topografici ed ecografici – artt. 38 – 45) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante “*Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente*”;

Visto il R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158;

Vista la Legge 23 giugno 1927, n. 1188;

Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 ed in particolare gli artt. 41, 42, 44, 45 e 47;

Visto l'art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (*Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane*);

Viste le istruzioni impartite con proprie circolari dal Ministero dell'Interno;

Ritenuto che la competenza all'approvazione del presente Regolamento appartenga al Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo schema di regolamento predisposto dal Settore Demografici- Servizi alla persona e proposto per l'approvazione da parte del Consiglio comunale;

Richiamato il parere favorevole della prima Commissione Consiliare Permanente trasmesso con nota prot. n.

PROPONE

1. DI APPROVARE nel testo allegato A) che forma parte integrante della presente deliberazione, il "Regolamento per la Toponomastica e la numerazione civica" che si compone di n. 21 articoli;
2. di DISPORRE che l'efficacia del Regolamento decorre dopo 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on line, ai sensi dell'art. 10 delle preleggi;
3. di DISPORRE la pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale, sez. «Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali».

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Giacomina Giustino





Città di Santa Maria Capua Vetere

Provincia di Caserta

Proposta di Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA"

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 si rende parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona
Dott.ssa Giacomina Giustino

28/02/2025



Città di Santa Maria Capua Vetere
Provincia di Caserta

REGOLAMENTO
PER LA TOPONOMASTICA
E LA NUMERAZIONE CIVICA

INDICE

Titolo I Principi generali

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni

Titolo II Toponomastica

- Art. 3 – Criteri di denominazione
- Art. 4 – Cambio di denominazione
- Art. 5 – Targhe toponomastiche
- Art. 6 – Competenza
- Art. 7 – Proposte di denominazione
- Art. 8 – Divieti
- Art. 9 – Ufficio Toponomastica
- Art. 10- Scambio di informazioni all'interno dell'Ente e modalità di trasmissione delle comunicazioni

Titolo III Numerazione civica

- Art. 11 – Numerazione civica esterna
- Art. 12 – Criteri per l'assegnazione della numerazione civica
- Art. 13 – Numerazione civica nei centri abitati
- Art. 14 – Numerazione civica fuori dai centri abitati
- Art. 15 – Numerazione civica interna

Titolo IV Obblighi e sanzioni

- Art. 16 – Obblighi dei proprietari degli immobili
- Art. 17 – Obblighi del Comune
- art. 18 - Sanzioni

Titolo V Disposizioni finali

- Art. 19 – Abrogazione di norme
- Art. 20 – Rinvio
- Art. 21 – Entrata in vigore e forme di pubblicità

Titolo I

Principi generali

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente, le modalità per l'attribuzione dei toponimi e la numerazione civica nel territorio comunale.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) *Area di circolazione*: ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità, distinto da una propria denominazione.
- b) *Numerazione civica*: serie di numeri che contraddistinguono gli accessi alle abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche (unità ecografiche semplici), da cui si accede dall'area di circolazione. I numeri possono essere esterni quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre nell'area di circolazione, interni quando l'accesso si apre, invece, su corti, cortili e scale interne.
- c) *Toponomastica*: insieme dei nomi propri dei luoghi e si intende lo studio scientifico dei nomi di un luogo, considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.
- d) *Toponimo*: nome di un luogo.
- e) *Toponimo stradale*: nome attribuito ad un'area di circolazione.
Può essere costituito:
 - dalla specie o DUG (Denominazione Urbanistica Generica): via, piazza, ecc.;
 - dal complemento alla specie (di, a, da, degli, ecc.);
 - dal complemento di denominazione (Generale, Don, ecc.);
 - dalla denominazione ufficiale (Giuseppe Garibaldi, Trastevere, ecc.).
- f) *Onomastica*: insieme dei nomi dei luoghi, propri di una lingua o di una regione.

Titolo II

Toponomastica

Articolo 3 – Criteri di denominazione

1. Ciascuna area di circolazione è distinta da una propria denominazione.
2. La denominazione è indicata in forma completa, senza abbreviazioni, elementi puntati, segni di punteggiatura, o altri caratteri speciali.
3. L'assegnazione del nome è omessa solo nel caso in cui l'area di circolazione è una strada privata chiusa al pubblico.
4. L'omonimia non è ammessa per la denominazione di più aree di circolazione delle stesse specie (due vie, due piazze, ecc.). È ammessa, invece, per aree di circolazione di specie diverse (vie, piazze, ecc.).
5. Il toponimo, sia che indichi nomi di persone, di luoghi, o altro, deve essere idoneo a svolgere una funzione toponomastica, e, possibilmente, deve assumere caratteristiche di omogeneità nell'ambito delle aree già territorialmente definite.
6. L'attribuzione di un nuovo toponimo stradale deve rispettare la toponomastica esistente nella documentazione storica e/o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, deve essere verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee originatesi tra gli abitanti del luogo, anche se ciò non avrà valore vincolante.

Articolo 4 – Cambio di denominazione

1. Non sono ammesse richieste di intitolazione di aree di circolazione già esistenti, allo scopo di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici, storici e di ordine pubblico e non arrecare disagi ai cittadini e danni economici alle attività ivi insediate, fatti salvi casi eccezionali adeguatamente motivati. Le richieste di intitolazione potranno essere presentate solo su strade o piazze di nuova costruzione.
2. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata sull'apposita targa anche la precedente denominazione con la dicitura "Già".

Articolo 5 – Targhe toponomastiche

1. La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente:

- a) per ciascuna via e simili, almeno ai due estremi, a sinistra di chi vi entra;
- b) per le strade più importanti, o di notevole lunghezza, ad ogni incrocio con altra via o piazza;
- c) per le piazze o aree simili, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.

2. Per la collocazione delle targhe e dei segnali di nome strada, si applicano le disposizioni previste dal Codice della Strada.

Articolo 6 – Competenza

1. Gli atti deliberativi in materia di denominazione delle aree di circolazione sono di competenza della Giunta Comunale.

2. I provvedimenti sono istruiti e sottoposti alla Giunta dal Settore Servizi demografici.

3. Sono di competenza invece dell'Ufficio Tecnico- Pianificazione e Lavori Pubblici, gli adempimenti relativi alla predisposizione degli elaborati tecnici utili e propedeutici alla preparazione dell'atto giuntale, nonché gli adempimenti tecnici successivi in esecuzione dei provvedimenti della Giunta Comunale.

4. Le deliberazioni riguardanti la denominazione di aree di circolazione stradale devono essere inviate al prefetto per la prescritta autorizzazione.

Articolo 7 – Proposte di denominazione

1. Le richieste, accompagnate da esauriente documentazione, possono essere presentate:

- dal Sindaco;
- da almeno n. 10 consiglieri comunali,
- da enti pubblici o privati, associazioni, a carattere nazionale o locale, partiti politici, circoli, comitati, scuole, organizzazioni sindacali;
- da almeno n. 50 cittadini maggiorenni residenti nel Comune.

2. Le richieste non sono vincolanti per l'amministrazione.

3. Le richieste possono essere:

- a) generiche, contenendo la sola indicazione del toponimo, lasciando all'amministrazione comunale l'individuazione dell'area di circolazione stradale o delle aree diverse da quelle di circolazione pubblica;
- b) specifiche, con l'indicazione del toponimo e dell'area di circolazione stradale o altro sito.

4. Le richieste dovranno essere accompagnate da una relazione contenente i motivi per i quali è proposta l'intitolazione (notizie biografiche della persona, notizie storiche dell'evento, toponimo, ecc.).

5. Le proposte di denominazione presentate prima dell'approvazione del presente Regolamento, dovranno essere ripresentate per essere valutate nel rispetto delle presenti disposizioni.

Articolo 8 – Divieti

1. Le proposte di denominazione devono essere adeguatamente motivate e documentate e conformi a quanto disposto dal R.D. n. 1188 del 23/06/1927, e in particolare:

- all'art.1: " *Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del Prefetto*";

- all'art. 2: " *Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.* ";

- all'art. 3: " *Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.* " E' consentita la deroga in casi del tutto eccezionali, quando si tratti "di persone che abbiano benemeritato la nazione e solo a seguito di valutazioni di ordine pubblico o di opportunità politica che implicano le intitolazioni in questione I fine di evitare possibili e non trascurabili riflessi negativi nei commenti della pubblica opinione" (Circolare della Prefettura di Caserta del 17/03/2023)

Articolo 9 – Ufficio Toponomastica

1. L' "Ufficio Toponomastica" è incardinato nel Settore demografici- servizi alla Persona e svolge principalmente le seguenti funzioni:

- a) istruire le pratiche per la denominazione delle nuove aree di circolazione;
- b) variare la denominazione delle strade esistenti, se del caso;
- c) attribuire la numerazione civica esterna alle abitazioni;
- d) revisionare eventualmente la numerazione civica e l'onomastica stradale;
- e) assegnare e/o revisionare la numerazione interna;
- f) aggiornare la numerazione civica e la onomastica stradale in occasione dei censimenti generali della popolazione;

- g) elaborare e tenere aggiornati gli stradari e gli itinerari di sezione;
- h) curare la cartografia di base e tematica;
- i) predisporre ed aggiornare il Piano Topografico,
- j) predisporre l'acquisto e la posa in opera delle targhe nome-strada, e garantirne la pulizia ed il decoro mediante attività di manutenzione, recupero e ripristino;

2. Per l'attuazione delle materie disciplinate dal presente regolamento l'Ufficio Topomastica si avvale dell'Ufficio Anagrafe, del Settore Tecnico- Pianificazione e Lavori Pubblici, del Settore Tecnico , Ambiente e Manutenzione, del Settore Polizia Locale e Attività Produttive:

- a. L'Ufficio Anagrafe cura l'anagrafe della popolazione residente, la gestione dell'onomastica stradale e la predisposizione degli atti di cui all'art. 6 comma 2;
- b. Settore Tecnico- Pianificazione e Lavori Pubblici cura tutte le attività di natura amministrativa e tecnico-operativa. A titolo indicativo ma non esaustivo: la gestione della numerazione civica e interna, la predisposizione e l'aggiornamento della cartografia e del Piano Topografico, l'aggiornamento degli stradari;
- c. il SUAP cura l'anagrafe delle attività economiche ;
- d. la Polizia locale esegue le verifiche e gli accertamenti sul territorio e le conseguenti contestazioni delle situazioni di irregolarità o di non conformità;
- e. il Settore Tecnico , Ambiente e Manutenzione cura tutti gli interventi operativi da effettuare in città compresa eventuale apposizione di targhe e/o paline.

Articolo 10. Scambio di informazioni all'interno dell'Ente e modalità di trasmissione delle comunicazioni

1. Gli uffici Anagrafe, e i Settori Tecnico - Pianificazione e Lavori Pubblici , Tecnico, Ambiente e Manutenzione, Polizia Municipale e Attività Produttive devono scambiarsi tutte le informazioni necessarie per la gestione della numerazione civica, dei dati associati (destinazioni d'uso dei locali, informazioni sui residenti e contribuenti, ...) e delle cartografie di riferimento (elaborati grafici presenti nelle pratiche edilizie, edifici nuovi e modificati, edifici demoliti, viabilità nuova e modifiche a quella esistente, informazioni grafiche di supporto alla mappa).

2. La modalità di comunicazione e la produzione di documentazione deve essere effettuata su supporti digitali, tramite trasmissioni telematiche o l'utilizzo dei più moderni strumenti tecnologici.

Titolo III Numerazione civica

Articolo 11 – Numerazione civica esterna

1. La numerazione civica esterna è costituita dai numeri applicati a tutti gli accessi esterni, anche se secondari, diretti o indiretti, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, box,

garage, autorimesse, ecc. Gli accessi esterni diretti sono quelli che hanno l'accesso all'unità immobiliare che si apre direttamente sull'area di circolazione, mentre gli accessi esterni indiretti sono quelli che si aprono su corti, cortili e scale interne.

2. Il numero civico può essere affiancato dall'esponente, che è un complemento al numero civico, solitamente composto da lettere o numeri (es. 12/A);

3. Sono inclusi nella numerazione civica, i passi carrai, le chiese, i monumenti pubblici che non immettano anche in uffici e/o abitazioni, fabbricati rurali abitati per brevi periodi dell'anno, gli accessi a fienili, legnaie, stalle e simili .

4. I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, possibilmente luminescente.

5. La fornitura e la posa in opera delle targhe sono a carico del proprietario dell'immobile nei casi di nuove costruzioni, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione.

6. Sono invece a carico dell'Ente le spese per la sostituzione delle targhe nel caso di ridenominazione della strada o di rifacimento della numerazione civica su tutto il territorio o parte di esso.

7. La targa va posta preferibilmente in alto a destra di ciascun ingresso o, in caso di cancello, sul pilastro destro.

8. Le targhette dei numeri civici devono avere le seguenti caratteristiche:

a) *colore del carattere e del fondo: caratteri scuri su fondo bianco;*

b) *dimensioni: forma rettangolare: cm. 12 x cm 10 (h);*

La targhetta potrà riportare lo stemma dell'amministrazione comunale e, sotto il numero, il nome dell'area di circolazione.

9. L'apposizione dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'abitabilità o agibilità dell'immobile.

Articolo 12 – Criteri per l'assegnazione della numerazione civica

1. La numerazione civica è realizzata secondo i criteri previsti dalla normativa vigente e dalle istruzioni impartite dall'ISTAT, mantenendo, ove è possibile, i criteri adottati in precedenza, e la numerazione preesistente, al fine di evitare disagi alla cittadinanza e per mantenere continuità e preservare l'identità dei luoghi.

Articolo 13 – Numerazione civica nei centri abitati

1. La numerazione civica nei centri abitati deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- a) aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli, ecc.): la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri pari da un lato e i dispari dall'altro, preferibilmente i dispari a sinistra e i pari a destra;
 - b) aree di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, piazzale, largo, ecc.): la numerazione deve essere progressiva, iniziando dalla sinistra di chi entra nella piazza dalla via più importante o ritenuta tale; nel caso in cui la predetta via attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi vi entra, provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa;
 - c) in caso di apertura di un nuovo accesso tra altri già consecutivamente numerati, la numerazione civica sarà assegnata facendo riferimento al numero civico che precede, seguito da una lettera alfabetica in ordine progressivo (A, B, C), ovvero da avverbi numerali latini (BIS, TER, ecc.).
2. Per gli spazi non coperti da fabbricati ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo aree di circolazione già numerate, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare il rifacimento della numerazione civica.

Articolo 14 – Numerazione civica fuori dai centri abitati

1. La numerazione civica all'esterno dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale, dei nuclei abitati e delle case sparse deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:
- a) numerazione nell'area di circolazione per località: essa ha inizio dall'abitazione più centrale della località e svolgersi, di norma, a spirale, da sinistra verso destra, sino ad abbracciare tutte le abitazioni esistenti nella località stessa;
 - b) numerazione dell'area di circolazione per strada esterna: essa ha inizio dall'estremità più importante e prosegue sino all'altra estremità.

Articolo 15 – Numerazione civica interna

1. La numerazione civica interna è costituita dall'insieme dei simboli (lettere alfabetiche, numeri arabi) necessari per individuare le unità ecografiche semplici alle quali non si accede direttamente dall'esterno ma attraverso scale interne o cortili.
2. Gli accessi delle unità ecografiche semplici aperti sopra una stessa scala devono essere contrassegnati con una propria serie di simboli (preferibilmente numeri arabi).
3. Negli edifici con più scale, queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli (preferibilmente lettere maiuscole).
4. La numerazione delle unità ecografiche semplici a cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto; quella delle unità ecografiche semplici a cui si acceda direttamente dal cortile deve essere ordinata

progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso unico o principale. Disposizione analoga a queste deve avere la successione letterale relativa alle scale.

Titolo IV

Obblighi e sanzioni

Articolo 16 – Obblighi dei proprietari degli immobili

1. Il proprietario deve richiedere l'attribuzione della numerazione civica ed interna ai sensi del Titolo III del presente Regolamento nei seguenti casi:

a) per gli interventi edilizi;

b) per la numerazione interna dei condomini che ne sono sprovvisti.

2. Il proprietario ha il divieto di attribuire in maniera autonoma il numero civico, senza previa richiesta e attribuzione certificata da parte dell'Ufficio Toponomastica.

3. In caso di ristrutturazione di un fabbricato storico, il proprietario è tenuto a garantire la conservazione di eventuali targhe viarie o dei numerici civici di particolare pregio testimoniale, oppure in caso di danneggiamento, a sostituirli con identico materiale.

4. La posa in opera delle targhe relative ai numeri civici e interni dovrà avvenire a cura del proprietario dell'immobile secondo le prescrizioni di cui all'art. 11 comma 8, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di attribuzione della numerazione civica.

5. I proprietari degli immobili devono avere la massima cura della numerazione civica, provvedendo a segnalare all'ufficio Polizia Locale eventuali mancanze, deterioramenti o scarsa leggibilità della stessa.

Articolo 17 – Obblighi del Comune

1. L'ufficio Toponomastica organizza e dispone la gestione della numerazione civica. A tal fine predispone controlli periodici e sistematici. Nel caso in cui tali controlli dovessero evidenziare situazioni di irregolarità o non conformità, l'ufficio interviene obbligando il proprietario dell'immobile a regolarizzare la propria posizione.

Articolo 18- Sanzioni

1. Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe sia di onomastica che di numerazione civica, è punito con un'ammenda da € 25,00 (venticinque/00) ad € 250,00 (duecentocinquanta/00). E' fatto inoltre obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno.
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa e' il Corpo di Polizia Locale.
3. All'accertamento delle violazioni si procede secondo quanto dispone l'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni.
4. All'accertamento delle violazioni consegue inoltre l'obbligo di adempiere al precetto violato entro il termine di 30 giorni.
5. Trascorso inutilmente tale termine il Comune provvede all'adempimento addebitandone alla proprietà dell'immobile la relativa spesa.
6. L'organo accertatore comunica l'avvenuto accertamento della violazione all'ufficio Toponomastica che provvede alle comunicazioni e diffide necessarie agli adempimenti ed all'eventuale ripristino a spese dei trasgressori.

Titolo V

Disposizioni finali

Articolo 19 – Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Articolo 20 – Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni di leggi e regolamenti vigenti in materia, nonché le istruzioni impartite dall'ISTAT.

Articolo 21– Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione dei Regolamenti Comunali.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione.

Il Presidente del
Consiglio Comunale
Sepolvere Anna

F.to _____

Il Segretario Generale
dott.ssa Mariaemilia Lista

F.to _____

Attestato di Pubblicazione

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, I comma, Decreto Legislativo 18/08/2000 n.ro 267 è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 17 LUG. 2025 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

S. Maria Capua Vetere 17 LUG. 2025

Il Messo Comunale

F.to ARIANDO DE LUCA

Il Segretario Generale
dott.ssa Mariaemilia Lista

F.to _____

Certificati di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del decreto legislativo del 18/8/2000 n.ro 267 il giorno _____

- Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4).
- Essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3).

S. Maria Capua Vetere _____

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Mariaemilia Lista

Copia conforme all'originale

S. Maria Capua Vetere 17 LUG. 2025

Il Segretario Generale
dott.ssa Mariaemilia Lista

